

**COMUNE DI VILLABATE
(PROVINCIA DI PALERMO)**

**REGOLAMENTO
SEDUTE CONSILIARI**

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1
CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni, ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. A mente dell'art. 13 comma 1 dello Statuto, i Consiglieri rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
3. La durata in carica, le norme per l'elezione e la posizione giuridica di essi è regolata dalla legge, nonché dalla L.R. n° 07/92.

ART. 2
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale tiene la sua prima seduta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato dal Presidente uscente, ed è presieduto dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Presidente uscente, deve essere contestualmente partecipato all'Assessorato Regionale agli Enti Locali ed al Prefetto.

ART. 3
PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Nella sua prima seduta il Consiglio Comunale procede, a norma della legge 23.04.1981 n° 154, ad esaminare e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità dei Consiglieri Comunali; quando sussista qualcuna delle cause ivi prevista, provvede alla sostituzione.
2. A mente dell'art. 16 comma 1 dello Statuto, il Consiglio una volta svolti gli adempimenti di cui al precedente comma, passa ad eleggere al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente ai sensi della L.R. 07/92.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente ed in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Consigliere più anziano per preferenze individuali.

TITOLO II
GRUPPI CONSILIARI

ART. 4
COMPOSIZIONE

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel comma precedente, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, dichiarazione di appartenenza ad un Gruppo diverso o dichiarazione di indipendenza.
3. Ogni Gruppo Consiliare è composto da almeno due Consiglieri, o da un solo Consigliere, qualora questo sia stato eletto con lista autonoma alle consultazioni elettorali.

4. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, la dichiarazione di cui al comma 2.
5. I Consiglieri che intendono aderire ad un diverso Gruppo, debbono darne immediata comunicazione alla Segreteria del Comune ed al Presidente che alla prima seduta utile ne informerà il Consiglio.

ART. 5 COSTITUZIONE

1. Ogni Gruppo Consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, alla Segreteria del Comune, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo procede alla elezione del Capo-Gruppo e del Vice Capo-Gruppo.
2. Ogni Gruppo Consiliare è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione del Capo-Gruppo e del Vice Capo-Gruppo.

ART. 6 NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE

1. Il Presidente nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari, e di ogni successiva variazione.

ART. 7 CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La Conferenza dei Capi Gruppo, composta dai capi Gruppo di tutti i Gruppi Consiliari presenti in Consiglio, è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario anche su proposta del Sindaco o di uno dei Capi Gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario del Consiglio.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 8 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio a mente dell'art. 19 dello Statuto istituisce, all'inizio di ogni tornata amministrativa, al suo interno Commissioni Consiliari Permanenti per l'approfondimento e lo studio dei problemi dell'Amministrazione Comunale.
2. Le Commissioni come al precedente comma, vengono istituite con apposito Regolamento che ne disciplina anche la composizione ed il funzionamento.

ART. 9 COMMISSIONE DI VIGILANZA

1. A mente dell'art. 12 dello Statuto, il Consiglio istituisce la Commissione Permanente di Vigilanza.
2. La Commissione, come al precedente comma, verifica la corrispondenza dell'attività Amministrativa della Giunta, nonché degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune, agli indirizzi fissati dal Consiglio.

3. Il Sindaco ed i Legali Rappresentanti degli Enti ed Aziende, cui al precedente comma, inviano almeno mensilmente al Presidente della Commissione, l'elenco delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati, rispettivamente dalla Giunta e dagli Organi Esecutivi.
4. La Commissione esamina, altresì, tutti gli atti amministrati emanati dal Comune
5. Tale Commissione relaziona, annualmente, al Consiglio sulle sue determinazioni-pareri.
6. Per la composizione ed il funzionamento di tale Commissione si demanda ad apposito Regolamento sulle Commissioni Consiliari Permanenti.

ART. 10 COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA

1. Il Consiglio a mente dell'art. 12 dello Statuto, ha facoltà di istituire al suo interno Commissioni Speciali e di Inchiesta, determinandone i poteri l'oggetto ed i limiti dell'attività.
2. La composizione ed il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento come al precedente art. 9 comma 5.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE SESSIONI E SEDUTE

ART. 11 SEDE RIUNIONI

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente ai sensi della L.R. 07/92; il Presidente ha facoltà di dichiarare aperta a chiusa la seduta.
2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo Civico; può per comprovate esigenze riunirsi in altro luogo, su proposta del Presidente che deve informare i Consiglieri mediante l'avviso di convocazione.

ART. 12 SESSIONI

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente per determinazione propria, o su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La riunione del Consiglio, deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della domanda salvo i casi di urgenza.

ART. 13 CONVOCAZIONE

1. A mente dell'art. 21 dello Statuto la convocazione dei Consiglieri è disposta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del Messo Comunale, che deve farne formale dichiarazione.
2. L'avviso si ha per recapitato, anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per l'assenza del destinatario e dei familiari.
3. Può essere spedito a mezzo raccomandata ai Consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune, facendone formale comunicazione al Segretario Comunale.
4. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

5. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno tre giorni prima della riunione, non sia stata messa a disposizione, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, di ciascun Consigliere che ne faccia richiesta, salvo i casi di urgenza.

ART. 14

SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune. Ma alla seduta di seconda convocazione o di prosecuzione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno i 2/5 dei Consiglieri.
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o anche i parenti o affini sino al quarto grado civile abbiano interessi.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione, non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

ART. 15

SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione o di prosecuzione, quella che segue ad una precedente, non avvenuta per mancanza di numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, sia stata sciolta per l'essere venuto meno il numero legale, ma non quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata.
2. A mente dell'art. 24 comma 3 dello Statuto, la mancanza del numero legale comporta la sospensione per un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo alla medesima ora con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione o di prosecuzione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato nei termini e nei modi di cui al precedente art. 13. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche la data della seconda o di prosecuzione, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri assenti al momento in cui sia stata sciolta la seduta per l'essere venuto meno il numero legale. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Presidente. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 13.
4. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti all'o.d.g.

ART. 16

ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è disposto dal Presidente su iniziativa di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, o su richiesta del Sindaco.
2. Quando il Consiglio viene riunito a richiesta di 1/5 dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Presidente e, a richiesta di un Gruppo Consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17

SEDUTE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Presidente in apertura della seduta informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario.
2. Da poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente, ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si intendono approvati senza la formale votazione. Occorrendo la votazione ha luogo per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo per introdurre rettifiche o per fatti personali.

ART. 18

PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

ART. 19

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. Il Sindaco ed i membri della Giunta Comunale possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto, come dall'art. 20 comma 3 della L.R. n° 07/92.
2. Su richiesta di ciascun Consigliere, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato a partecipare alle riunioni del Consiglio, come al precedente comma, è tenuto a dare dettagliate precisazioni sull'attività dell'Amministrazione.
3. Qualora le precisazioni di cui al precedente comma non siano sufficienti o sia assente l'Assessore al ramo specifico, 1/5 dei Consiglieri potrà richiedere al Sindaco di far pervenire tali precisazioni in una relazione scritta al Gruppo Consiliare entro cinque giorni dalla richiesta.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 20

ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Ai lavori del Consiglio, su disposizione del Sindaco, è obbligatoria la presenza di un componente il Corpo di Polizia Municipale.
3. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente, solo dopo che sia stata sciolta la seduta, tranne nello spazio riservato al pubblico.

ART. 21

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula, per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula, e quindi dai lavori di un Consigliere o di un membro della Giunta che provochi tumulti o disordini, o si renda responsabile di atti oltraggiosi, o passi alle vie di fatto, previo intervento della forza pubblica.

ART. 22 TUMULTO IN AULA

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione, o se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta previo intervento della forza pubblica.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno non festivo, ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta, senza avviso di convocazione.

ART. 23 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere alla sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati a tale scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri, o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualche modo, ostacoli il proseguimento dei lavori, previo intervento della forza pubblica.

ART. 24 PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare, prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Resta salva la facoltà del Presidente di concedere la parola ad altri Consiglieri che lo richiedono, per fatto personale, per dichiarazione di voto, per richiami al Regolamento ed all'ordine del giorno, o per partecipazione al dibattito una volta esauriti gli interventi dei Consiglieri iscritti, mediante scambio dell'ordine di iscrizione se ritenuto dal Presidente, in funzione alla trattazione dell'ordine del giorno in relazione alla natura dell'intervento richiesto.
2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono preventivamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di 5 minuti.

ART. 25 SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti ai diversi Gruppi Consiliari.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente, non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento ed all'ordine del giorno.
4. Gli Assessori presenti alle riunioni del Consiglio, possono intervenire nelle materie di loro competenza, previa concessione del Presidente.

ART. 26 DURATA INTERVENTI

1. Il Consigliere ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, in piedi e rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i 20 minuti.
3. Quando il Consigliere superi il termine previsto al comma precedente, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.
4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio togliergli la parola, se quello persista nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di 15 minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione al verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 27 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la stessa discussione venga rinviata a scadenza determinata.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni di cui al comma 1 sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza dei presenti.
4. Dopo il proponente, sulle questioni di cui al comma 1, possono parlare soltanto un Consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per Gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere ciascuno i 5 minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

ART. 28 FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta, ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri, oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervento insista, sulla questione posta decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazione al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate, o per rettificare queste.
4. Non sono ammesse repliche.

ART. 29 **UDIENZE CONOSCITIVE**

1. Il Consiglio può disporre Udienze Conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni e documenti sull'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale, nonché i Dirigenti ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, gli Amministratori di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, il Difensore Civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo, e comunque almeno 10 giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di Ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

ART. 30 **DICHIARAZIONE DI VOTO**

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per Gruppo, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio Gruppo, per un tempo non superiore a 5 minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione dell'esito da parte del Presidente.

ART. 31 **VERIFICA NUMERO LEGALE**

1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga, o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo o.d.g. , e senza ulteriore avviso di convocazione.

ART. 32 **VOTAZIONE**

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente, salvo in cui non sia disposto specificatamente.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, salvo i casi previsti dalla legge.
3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. terminate le votazioni, il Presidente con l'assistenza di tre Consiglieri con funzione di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge non disponga diversamente.

ART. 33
IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente su segnalazione degli scrutatori, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che facevano parte di quella annullata.

ART. 34
VERBALIZZAZIONI RIUNIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al comma 2 dell'art. 17.

ART. 35
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto, e dei motivi del medesimo.

ART. 36
REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non menzionino la modificazione o la revoca.

ART. 37
SEGRETARIO – INCOMPATIBILITA'

1. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi o di suoi parenti ed affini fino al quarto grado.
2. In tal caso, il Presidente sceglie uno dei Consiglieri, cui affida le funzioni del Segretario verbalizzante.

TITOLO VI
INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE – MOZIONI

ART. 38
INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni e spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta e il Sindaco abbiano adottato o intendano adottare in relazione a quello specifico fatto.
2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più Consiglieri; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la risposta scritta deve essere consegnata entro i 10 giorni successivi e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.
4. Ove non venga chiesta risposta scritta, il Presidente stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'interrogazione.

ART. 39

SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a 10 minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a 10 minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più di un Consigliere, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta, in ogni caso, la dichiarazione da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione.

ART. 40

INTERPELLANZE

1. L'interpellanza presentata per iscritto al Presidente, consiste nella domanda rivolta al Sindaco ed alla Giunta, in ordine ai motivi e gli adempimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite a verbale nella seduta in cui sono state annunciate.
3. Il Presidente stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

ART. 41

SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a 10 minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre in sede di replica e per un tempo non superiore a 10 minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non si sia raggiunto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta, in ogni caso, la dichiarazione da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 42

MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Presidente, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata e poi trasmessa.

ART. 43
SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono svolte durante i lavori del Consiglio Comunale.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza solo dal primo firmatario o da uno dei firmatari e per un tempo non superiore a 10 minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a 10 minuti, un Consigliere per ogni Gruppo. Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre quelli per dichiarazione di voto.

ART. 44
EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente, con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 45
ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI

1. Nel corso della discussione su una mozione, è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale, dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 46
VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata proposta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.